

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1717}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTOFORI, BIANCHI, MANCINI VINCENZO, ABETE,
AZZOLINI, BIANCHINI, BONALUMI, CARLOTTO, DEGEN-
NARO, FOSCHI, GAROCCHIO, LOMBARDO, PERUGINI,
RICCIUTI, ROSSATTINI, TEDESCHI**

Presentata il 21 maggio 1984

Abrogazione dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente l'erogazione della pensione sociale da parte dell'INPS per alcune categorie di mutilati ed invalidi civili

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 12 e l'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede rispettivamente l'erogazione a cura del Ministero dell'interno della pensione d'inabilità per gli invalidi civili totali e dell'assegno mensile per gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore ai 2/3, pensione e assegno condizionati dalla titolarità di un reddito non superiore, attualmente a lire 9.742.000 per la prima categoria e a lire 2.927.500 per la seconda categoria.

L'articolo 19 della stessa legge stabilisce, assurdamente, che in sostituzione della pensione o dell'assegno, di cui ai menzionati articoli 12 e 13, i mutilati ed invalidi civili, al compimento dell'età di 65

anni, hanno diritto a percepire la pensione sociale, erogata dall'INPS e precisamente a carico del Fondo sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 marzo 1969, n. 153.

Devesi notare che tale trasferimento di competenze nell'erogazione del beneficio è stato previsto soltanto nei confronti degli invalidi civili in quanto, ad esempio, i minorati della vista, al compimento del 65° anno di età continuano a percepire la pensione dal Ministero dell'interno. Lo stesso dicasi per altre categorie, invalidi del lavoro, mutilati per servizio, ecc. i quali beneficiano del trattamento pensionistico indipendentemente dall'età sempre dall'istituzione erogatrice iniziale.

Il trasferimento dal Ministero dell'interno all'INPS è assurdo anche in considerazione del fatto che i beneficiari della

pensione d'invalidità erogata dalle prefetture non possono perdere la titolarità di una pensione loro concessa per una precisa individuata rilevante minorazione fisica per acquisirne un'altra che lo Stato, anche se per ragioni assistenziali, riconosce a cittadini sani in età matura; non è giuridicamente ammissibile convertire, al compimento del 65° anno d'età, il titolo del beneficio in una condizione fisica, che rimane invece immutata.

Il passaggio delle competenze dal Ministero dell'interno all'INPS in sede di erogazione provoca, a volte, il disguido del fascicolo personale, il ritardo nell'ammissione alla nuova forma di pagamento e una frequente revisione della concessione in quanto le condizioni giuridiche ed economiche per ottenere la pensione d'invalidità sono notevolmente diverse da quelle per ottenere la pensione sociale dell'INPS anche se è stato chiarito, a livello centrale dal Ministero dell'interno e dall'INPS, che gli invalidi civili devono percepire la pensione sociale alle condizioni dell'ordinamento pensionistico originario.

Altro inconveniente scaturisce dal fatto che la pensione d'invalidità erogata dal Ministero dell'interno non è tassabile, ai fini della dichiarazione dei redditi, rientrando nelle prestazioni non soggette all'IRPEF per i commi terzo e quarto dell'articolo 34 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 601 del 1973, mentre la pensione sociale entra nel coacervo dei redditi per cui è soggetta ad imposizione fiscale.

Per quanto riguarda l'onere finanziario deve essere rilevato che tale onere rimane immutato per lo Stato in quanto attualmente le pensioni sociali erogate dall'INPS, in sostituzione di quelle del Ministero dell'interno agli invalidi civili al compimento del 65° anno di età contribuiscono alla formazione delle passività di gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale il quale non ha introitato in precedenza contributi previdenziali dagli invalidi interessati. È noto che tali passività dell'INPS sono rifeuse ogni anno dallo Stato per cui si tratta solo di una partita di giro finanziaria.

Per le ragioni esposte si ha fiducia che il Parlamento, coerentemente a quanto più volte espresso dalle forze politiche e dai sindacati in merito all'urgenza di disimpegnare l'INPS dal pagamento di pensioni assistenziali incompatibili con i fini istituzionali di erogazione di pensioni previdenziali contributive, vorrà attribuire al Ministero dell'interno il pagamento delle pensioni agli invalidi civili anche dopo il compimento del 65° anno di età per ragioni di unificazione del trattamento pensionistico della menzionata categoria e per eliminare una causa di aggravio di passività nel bilancio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

Con decorrenza dal 1° luglio 1984 è abrogato l'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive integrazioni e modificazioni.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età l'erogazione della pensione o dell'assegno in favore dei mutilati ed invalidi civili di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive integrazioni e modificazioni, prosegue a cura del Ministero dell'interno.